



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

## DIRIGENZA DELL'AREA SANITA'

### INTEGRAZIONE ALL'“ACCORDO SUI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA”

In data 07/10/2025 le parti sottoindicate sottoscrivono la seguente integrazione all'“Accordo sui criteri di assegnazione del Fondo di Perequazione dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria”, siglato in data 08/10/2024.

#### PER L'AZIENDA

**IL DIRETTORE GENERALE** (Dott. Luigi VERCELLINO) \_\_\_\_\_ in originale firmato

**IL DIRETTORE SANITARIO** (Dott.ssa Sara MARCHISIO) \_\_\_\_\_ in originale firmato

**IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO RISORSE**

(Dott.ssa Carla FASSINO) \_\_\_\_\_ in originale firmato

**IL DIRETTORE DELLA S.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

(Dott. Marco PRICCO) \_\_\_\_\_ in originale firmato

#### ORGANIZZAZIONI SINDACALI DIRIGENZA AREA SANITA'

##### **AAROI EMAC**

Edoardo MORIONDO

\_\_\_\_\_ in originale firmato

##### **ANAAO Assomed**

Gianluca LANFRANCO

\_\_\_\_\_ in originale firmato

##### **CIMO - FESMED**

Maria Carmela ORLANDI

\_\_\_\_\_ in originale firmato

##### **Federazione CISL Medici**

Alberto JANNACI

\_\_\_\_\_ in originale firmato



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

[www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it)

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

---

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI DIRIGENZA AREA SANITA'**

**FP CGIL**

Ezio SANO'

in originale firmato

_____	_____
_____	_____

**FASSID**

_____	_____
_____	_____

**FVM**

Ivano AMEDEO

in originale firmato

_____	_____
_____	_____

**UIL FPL**

_____	_____
_____	_____



### **PREMESSO CHE:**

- In data 08/10/2024 è stato siglato l'“Accordo sui criteri di assegnazione del Fondo di Perequazione dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria”, fra la Direzione Generale e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità in data 08/10/2024, con cui sono state definite le discipline e le Strutture aziendali destinatarie del Fondo di Perequazione;
- l'orientamento applicativo ARAN-ASAN76 ha rilevato come il summenzionato Fondo *“può intendersi come destinato anche ai dirigenti delle professioni sanitarie ai quali, come già precisato, non è consentito lo svolgimento dell'attività libero-professionale”*;
- la D.G.R. 1-967/2025/XII dell'11/04/2025 ha recepito il verbale di confronto fra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità del 20/12/2024, secondo cui, per quanto concerne i criteri di individuazione delle discipline con una limitata possibilità di esercizio dell'A.L.P.I., le parti hanno concordato sulla conferma di tutti i criteri relativi all'individuazione dei destinatari delle risorse di cui al fondo di perequazione già previsti dalla DGR 5-3734 del 03/09/2021, ad eccezione di quanto concerne per le attività previste dall'art. 89 comma 2 e dall'art. 91 comma 2 (prestazioni svolte presso altri enti in regime di convenzione) del C.C.N.L. della Dirigenza Area Sanità del 23/01/2024;
- l'art. 30, comma 5 del “Regolamento Attività Libero-Professionale Intramuraria” dell'ASL TO4, approvato con deliberazione 682 del 24/09/2024, prevede che *“ulteriori dettagli sul riparto del fondo di perequazione sono riportati in specifica intesa con le OO.SS. della dirigenza medica e sanitaria”*;

### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

- di integrare l'“Accordo sui criteri di assegnazione del Fondo di Perequazione dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria”, siglato fra la Direzione Generale e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità in data 08/10/2024, con cui sono state definite le discipline e le Strutture aziendali destinatarie del summenzionato Fondo, per le seguenti motivazioni:
  - S.S. Di.P.Sa., per le motivazioni espresse in premessa;
  - S.S.D. Nucleo Ispettivo di Vigilanza e S.S.D. Struttura di Vigilanza, in quanto Strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione che effettuano attività incompatibili con lo svolgimento dell'ALPI;
  - S.S. Prevenzione, Sorveglianza e Controllo I.C.A., in quanto afferente alla disciplina di “Igiene, epidemiologia e sanità pubblica”, e in quanto la titolare della summenzionata Struttura ha funzioni di sostituto del Direttore della S.C. Direzione Medica del P.O. Ciriè-Lanzo;
- di recepire quanto previsto dalla D.G.R. 1-967/2025/XII dell'11/04/2025, considerando quindi – in particolare – i Dirigenti che svolgono le attività ai sensi degli art. 89, comma 2 e art. 91, comma 2, del C.C.N.L. della Dirigenza Area Sanità del 23/01/2024 come potenziali destinatari del fondo di perequazione, qualora siano soddisfatti i criteri già previsti dall'Accordo del 08/10/2024;



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

[www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it)

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

- di considerare il presente accordo efficace esclusivamente al termine delle procedure di controllo e dell'avvenuta certificazione positiva da parte del Collegio Sindacale;
- di allegare il nuovo testo così come riunito con il presente accordo come parte integrante e sostanziale.



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

[www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it)

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

## **ALLEGATO**

**ACCORDO SUI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE  
DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'A.S.L. TO4**

**TESTO AGGIORNATO A SEGUITO DELL'INTEGRAZIONE DEL 07/10/2025**



### **PREMESSO CHE:**

- l'istituto dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria (di seguito ALPI) della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria del SSR a rapporto esclusivo trova la sua disciplina a livello nazionale in fonti normative e contrattuali che hanno fissato presupposti, principi, destinatari e finalità cui deve conformarsi l'istituto, nonché le tipologie e le modalità organizzative del suo svolgimento, così come indicato dal "Regolamento Attività Libero-Professionale Intramuraria" dell'ASL TO4, approvato con deliberazione 682 del 24.09.2024;
- il DPCM 27.03.2000, all'art. 5, comma 2, lett. e) stabilisce come *"i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie"*;
- l'art. 90, comma 2, lett. i) del CCNL Area Sanità del 23.01.2024, (sostituisce l'art. 116, comma 2 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 e l'art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL Area Sanità dell'8.06.2000) – per quanto concerne l'istituto della Perequazione – richiama la disposizione contenuta all'art. 5, comma 2, lett. e) del summenzionato DPCM del 27.03.2000, e stabilisce che nell'ambito della costruzione delle tariffe relative alle prestazioni rese in regime di ALPI un'ulteriore quota della tariffa sia attribuita ex art. 9, comma 5, lett. d) del CCNL Area Sanità del 23.01.2024 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). La medesima clausola contrattuale precisa che dalla ripartizione del Fondo previsto dalla disposizione non possa derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai Dirigenti che espletano l'Attività Libero-Professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale;
- l'art. 7 del CCNL Area Sanità del 23.01.2024, prevede – fra le materie di confronto regionale – i criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale di cui all'art. 90, comma 2, lett. i) nonché per la determinazione delle discipline del medesimo personale che abbiano una limitata possibilità di esercizio della Libera Professione Intramuraria;
- la DGR n. 5-3734 del 3.09.2021, ha individuato al punto e) i criteri generali e le indicazioni per la determinazione della tariffa percentuale e per l'individuazione del personale che abbia una limitata possibilità di esercizio della Libera Professione Intramuraria;
- la DGR n. 1-967/2025/XII dell'11/04/2025 ha recepito il verbale di confronto fra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità del 20.12.2024, secondo cui, per quanto concerne i criteri di individuazione delle discipline con una limitata possibilità di esercizio dell'ALPI, le parti hanno concordato sulla conferma di tutti i criteri relativi all'individuazione dei destinatari delle risorse di cui al fondo di perequazione già previsti dalla summenzionata DGR n. 5-3734 del 03.09.2021, ad eccezione di quanto concerne le attività previste dall'art. 89 comma 2 e dall'art. 91 comma 2 (prestazioni svolte presso altri enti in regime di convenzione) del CCNL Area Sanità del 23.01.2024;
- la DGR n. 11-8042/2023/XI del 29.12.2023, ha fornito lo schema tipo di regolamento ALPI;



- l'orientamento interpretativo espresso dall'ARAN su specifica richiesta della Direzione Sanità della Regione Piemonte, con nota prot. n. 1121 del 30.01.2017, ha ribadito il parere ARAN n. 0020036/2015 in merito alla natura e alle condizioni per la liquidazione del Fondo di Perequazione di cui all'art. 57 comma 2, lett. i) del CCNL dell'8.06.2000 Dirigenza Medico Veterinaria (attualmente art. 90 comma 2, lettera i) del CCNL 23.01.2024), secondo cui il summenzionato articolo "non prevede che in capo ai destinatari dei benefici economici provenienti dal cd. fondo di perequazione maturi un qualche debito orario". Tale orientamento parte da una richiesta di parere in cui le competenze spettanti dalla ripartizione del Fondo Perequativo parrebbero avere una natura di carattere indennitario, essendo destinati a compensare l'impossibilità, o la limitata possibilità, per alcuni Dirigenti di svolgere la Libera Professione Intramuraria;
- l'orientamento applicativo ARAN-ASAN76 ha rilevato come il summenzionato Fondo "può intendersi come destinato anche ai dirigenti delle professioni sanitarie ai quali, come già precisato, non è consentito lo svolgimento dell'attività libero-professionale";
- l'art. 30, comma 5 del "Regolamento Attività Libero-Professionale Intramuraria" dell'ASL TO4, approvato con deliberazione 682 del 24.09.2024, prevede che "ulteriori dettagli sul riparto del fondo di perequazione sono riportati in specifica intesa con le OO.SS della dirigenza medica e sanitaria";

#### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

- Il Fondo di Perequazione viene determinato secondo quanto previsto dall'art. 30 del "Regolamento Attività Libero-Professionale Intramuraria" dell'ASL TO4, approvato con deliberazione 682 del 24.09.2024;
- i destinatari del succitato Fondo individuati fra il personale della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, con rapporto di lavoro a tempo pieno, in regime di esclusività, sono coloro che, per il ruolo ricoperto, non possono svolgere Attività Libero-Professionale Intramuraria perché incompatibile con la loro attività istituzionale, o comunque coloro che sono afferenti alle seguenti discipline e inseriti nelle seguenti strutture aziendali che, in ragione della disciplina di appartenenza, abbiano una limitata possibilità di esercizio della Libera Professione Intramuraria ovvero siano del tutto inibiti allo svolgimento della stessa:

Discipline Area Medico Veterinaria	<ul style="list-style-type: none"><li>- Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;</li><li>- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;</li><li>- Organizzazione dei servizi sanitari di base;</li><li>- Direzione medica di presidio ospedaliero</li><li>- Area Sanità animale;</li><li>- Area igiene della produzione e trasformazione commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;</li><li>- Area igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche;</li></ul>
------------------------------------	---



	- Epidemiologia.
Discipline area sanitaria non medica	- Farmacia; - Direzione delle Professioni Sanitarie.
Strutture aziendali	- SS. CC. DMO (sedi di Chivasso, Ivrea-Cuorgnè, Ciriè-Lanzo); - SS. CC. MeCAU (sedi di Chivasso, Ivrea-Cuorgnè, Ciriè-Lanzo); - SS. CC. Servizio Veterinario (Area A, Area B, Area C); - SS. CC. Distretti; - SS. CC. Farmacia (Ospedaliera e Territoriale); - S.C. S.I.A.N.; - S.C. S.I.S.P.; - S.C. S.PRE.S.A.L.; - S.S.D. Nucleo Ispettivo di Vigilanza; - S.S.D. Struttura di Vigilanza; - S.S. Direzione delle Professioni Sanitarie (Di.P.Sa); - S.S. Prevenzione, Sorveglianza e Controllo I.C.A.

- qualora un Dirigente afferente alle strutture sopraindicate venga autorizzato a svolgere Attività Libero-Professionale in altra disciplina equipollente, ai sensi dell'art. 18, comma 8 del "Regolamento Attività Libero-Professionale" dell'ASL TO4, lo stesso non parteciperà alla ripartizione del Fondo di Perequazione;
- sono esclusi dalla ripartizione del Fondo i Dirigenti che hanno un debito orario verso l'Azienda nell'anno di riferimento, in regime di part-time, neo-assunti per i primi 6 mesi, e in comando;
- per i Dirigenti che usufruiscono dei permessi ex-legge n. 104/92, in aspettativa o maternità, la quota di Fondo viene proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo di assenza;
- la corresponsione di tale quota di risorse non è subordinata alla resa di orario aggiuntivo (così come indicato nel parere ARAN summenzionato);
- ai Dirigenti inseriti nelle strutture e che afferiscono alle discipline sopraindicate che beneficiano del Fondo in oggetto, la quota è riconosciuta proporzionalmente al loro periodo di permanenza presso le strutture sopraindicate;
- dalla ripartizione di tale Fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai Dirigenti che espletano l'Attività Libero-Professionale Intramuraria, al netto della quota devoluta a favore dell'Azienda;
- eventuali residui annualmente non distribuiti del predetto Fondo – perché ne deriverebbe per i destinatari un beneficio superiore alla media – potranno essere utilizzati dall'Azienda per acquisire prestazioni aggiuntive, secondo la disciplina di cui all'art. 27, comma 8 e 89, comma 2 del CCNL



Area Sanità del 23.01.2024, per ridurre le liste di attesa anche nei confronti dei Dirigenti non destinatari del Fondo di Perequazione;

- qualora un Dirigente ricompreso fra il personale destinatario del sopraindicato Fondo fornisca prestazioni ai sensi degli artt. 89, comma 2 e 91, comma 2 del CCNL Area Sanità del 23.01.2024, l'espletamento di tali prestazioni non impedirà al Dirigente interessato di percepire la quota di Fondo a lui destinata;
- per quanto concerne la ripartizione delle quote, tenendo conto dell'attività svolta dai Direttori delle DMO e dai Direttori di Distretto, agli stessi viene riconosciuto nella ripartizione del Fondo di Perequazione una quota pari al 15%, mentre a tutti gli altri Dirigenti che hanno diritto al predetto Fondo spetta il restante 85%;
- sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Libera Professione e della S.C. Amministrazione del Personale, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento, la S.C. Gestione Economico Finanziaria provvede alla ripartizione del Fondo con i criteri così come definiti dal presente accordo, trasmettendo le risultanze alla S.C. Amministrazione del Personale per l'accredito sullo stipendio;
- il presente accordo sarà efficace esclusivamente al termine delle procedure di controllo e dell'avvenuta certificazione positiva da parte del Collegio Sindacale.